



Prot. 1297 /vf

Como 29 luglio 2011

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 6/2011

### Cena sociale

**Sabato 10 SETTEMBRE p.v.** si terrà la consueta cena sociale presso il suggestivo e storico giardino della **sede del nostro Collegio** di via Vittorio Emanuele a **Como**.

- ore 19.30 aperitivo nel giardino
- ore 20.00 cena

Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare con le gentili signore o familiari.

La quota di partecipazione è di €. **40,00**.

Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria del Collegio **entro il 6 settembre p.v. compilando** il modulo di adesione di seguito riportato.

Durante la serata si terrà la tradizionale premiazione degli iscritti con 40 e 50 anni di anzianità di iscrizione all'Albo dei quali riportiamo i nominativi:

#### PREMIATI 40 ANNI DI ISCRIZIONE:

BUZZI Sergio	GIROLA Angelo	GALETTI Ennio	RONCORONI Pierangelo
SALA Giordano	TOMASELLI Roberto	VERGA Mario	

#### PREMIATI 50 ANNI DI ISCRIZIONE

COLOMBO Angelo	CONTI Mario	LARGHI Umberto
LIZZERI Ettore	MOLTENI Attilio	RINALDINI Silvano

A tutti i premiati vanno fin da ora le più vive congratulazioni e gli auguri di un lungo e felice proseguimento dell'attività professionale da parte di tutti gli iscritti.



-----  
*trasmettere via fax allo 031-267388*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ N. Albo \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ e-mail. \_\_\_\_\_

parteciperà alla **CENA SOCIALE del 10 settembre 2011** con n. \_\_\_\_\_  
accompagnatori.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_



### Sito internet - area riservata

E' stata attivata l'**area riservata** del sito internet del Collegio alla quale possono accedere **solo gli iscritti all'albo** che si saranno registrati al sito e che avranno fatto richiesta di accesso tramite mail alla segreteria ([info@apico.it](mailto:info@apico.it))  
In tale area verranno pubblicati verbali delle Commissioni, attività collegiali e notizie riservate esclusivamente agli iscritti.

Nuovo portale  
dedicato alla  
provincia di  
Como

Si porta all'attenzione dei colleghi il nuovo portale dedicato alla Provincia di Como: [www.nonsolocomo.info](http://www.nonsolocomo.info).

Il portale, on-line da poche settimane, diffonde informazioni utili, ma soprattutto vuole essere uno strumento di comunicazione per le attività profit e no-profit presenti in ogni Paese della provincia di Como e quindi anche le attività professionali.

Si tratta di un portale informativo del territorio provinciale di Como per la raccolta e diffusione di informazioni e notizie di interesse locale ponendosi anche quale strumento di comunicazione delle attività professionali presenti sul territorio ed i cittadini.

Il numero dei contatti giornalieri è in costante crescita, segno che l'iniziativa riscuote indubbio interesse.

Il nostro collegio ha stipulato con il portale stesso **una specifica convenzione** in modo da poter offrire alle ns. attività nuove possibilità di sviluppo e miglioramento.

La Convenzione prevede la **possibilità di aprire un mini sito per ogni iscritto** che apparirà nella pagina paese del comune di esercizio dell'attività professionale; in tale mini-sito ciascuno di Voi potrà comunicare, con tutti i clienti informandoli della propria attività, (orari ufficio, specializzazioni, pubblicare foto attestati ed ogni altra notizia ritenuta utile).

Il costo dell'apertura del mini-sito è assolutamente contenuto e prevede un **canone annuo di soli €.100,00** e a scopo promozionale e per i colleghi che si registreranno entro il prossimo mese di settembre, la **durata sarà estesa a 18 mesi**.

Potrete aggiornare il Vostro mini-sito ogni qualvolta lo desideriate proponendo ai visitatori del portale tutto quanto riguarda la Vs. attività.

Ovviamente potrete anche inserire il link del Vs. sito internet, se esistente, oppure sfruttare lo spazio che viene offerto come una vetrina della Vs. attività sulla piazza del Paese dove svolgete la professione.

Invitiamo i colleghi a visitare il portale [www.nonsolocomo.info](http://www.nonsolocomo.info) per capire realmente di cosa si tratta e cosa offre.

**Espropriazioni:  
restituzione area  
al privato per  
mancata  
realizzazione  
opera**

Cass. S.U.  
31.05.2011, n.  
11963

....*SEGUE* >>>>

La Cassazione ricorda che l'occupazione per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione determina, comunque, l'acquisto della proprietà in capo alla P.A. dell'area occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata.

Tuttavia dichiara anche che, **ove risulti che l'opera programmata non sia stata completata e sia provato il sopravvenuto difetto di interesse della P.A.** nel perseguimento dell'obiettivo inizialmente delineato, **può essere accolta la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati**, che realizza la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, alla luce della previsione dell'art. 2058 del Codice civile.

In tema di retrocessione, l'art. 46 del DPR 327/2001 prevede che, trascorso il termine decennale per l'esecuzione di un'opera pubblica, gli espropriati possano richiedere la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la condanna dell'espropriante alla restituzione dei beni precedentemente acquisiti.

Nel caso in esame la mancata ultimazione delle opere, per la cui realizzazione era iniziato il processo espropriativo, ha prodotto l'irreversibile trasformazione di parte delle aree legittimamente occupate e contestualmente il venir meno del pubblico interesse per il quale furono predisposte e progettate.

.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

Alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di espropriazioni per pubblica utilità, l'irreversibile (ancorché parziale) trasformazione del fondo determina l'acquisto della proprietà del bene (nei limiti della parte trasformata) da parte della PA che ha dato corso al procedimento, dovendo trovare prioritario soddisfacimento l'interesse posto a base della realizzazione dell'opera pubblica.

Tuttavia, qualora le condizioni di fatto riscontrate deponessero nel senso di un sopraggiunto difetto di interesse della PA a perseguire l'obiettivo originariamente considerato meritevole di soddisfacimento, non vi sarebbe alcun motivo ostativo all'accoglimento della domanda di restituzione del terreno occupato a seguito della dichiarazione di pubblica utilità; domanda basata sulla richiesta di applicazione dell'art. 2058 del Codice civile in tema di risarcimento del danno.

#### **Decreto- sviluppo: ruralità degli immobili ad uso abitativo**

La legge di conversione del decreto sviluppo ha inserito i commi da *2-bis* a *2-quater* dell'art. 7, che consentono ai soggetti interessati di presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 (per gli immobili rurali ad uso abitativo) o della categoria D/10 (per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile) ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'art. 9 del D.L. 557/1993.

I soggetti interessati alla variazione della categoria catastale devono allegare alla domanda apposita autocertificazione in cui si dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità richiesti ai sensi dell'art. 9 sopra citato.

**La domanda va presentata entro il 30.09.2011.**

L'Agenzia del Territorio ha poi tempo **fino al 20.11.2011** per effettuare le necessarie verifiche sulla sussistenza o meno dei requisiti.

#### **Impianti fotovoltaici: dichiarazione di accettazione della convenzione**

Il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha reso noto che **dal giorno 21.06.2011** sul portale FTV del Terzo Conto Energia è attiva la **nuova funzionalità per l'invio telematico della dichiarazione di accettazione della convenzione.**

Secondo la nuova funzionalità, il Soggetto Responsabile, al fine di procedere all'invio al GSE della dichiarazione di accettazione della convenzione, dovrà:

- visualizzare la convenzione e accettarne il contenuto;
- stampare la dichiarazione di accettazione della convenzione;
- sottoscrivere la dichiarazione di accettazione (due firme) e caricarla in formato pdf nel portale FTV unitamente alla fotocopia di un documento in corso di validità del firmatario;
- digitare il tasto Conferma per concludere l'operazione.

Di conseguenza non saranno prese in considerazione eventuali dichiarazioni di accettazione della convenzione inviate in formato cartaceo.

#### **Tasso di mora per appaltatori OO.PP.**

D.M. 27.05.2011  
(G.U. 24.06.2011, n. 145)

Il D.M. 27.05.2011, ha provveduto a determinare il tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145, per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2011, nella misura del 4,08%.

**Decreto Sviluppo diventa "Legge Sviluppo". Modifiche al D.P.R. 380/2001**  
L. 12.07.2011, n. 106  
(G.U. 12.07.2011, n. 160)

Publicata la Legge 12.07.2011, n. 106 (Legge di conversione del decreto Sviluppo D.L. n. 70/2011).

La Legge Sviluppo apporta alcune modifiche sostanziali al Testo unico per L'edilizia (D.P.R. 380/2001); l'art. 5 (Costruzioni private ) prevede tra le altre cose:

- l'introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
- l'estensione della SCIA agli interventi edilizi precedentemente compiuti con DIA;
- l'introduzione dell'autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato che sostituisce la cosiddetta relazione acustica per gli edifici adibiti a civile abitazione;

Inoltre decade l'obbligo delle comunicazione di inizio lavori per le pratiche di detrazione del 36%.

In più non è più necessario indicare separatamente il costo della manodopera in fattura dei lavori eseguiti.

**Arriva l'ok per la Manovra Finanziaria. Nessun taglio agli incentivi per le rinnovabili e ritenute al 4% per le ristrutturazioni**  
D.L. 06.07.2011, n. 98  
(G.U. 06.07.2011, n. 155)

Via libera del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alla Manovra Finanziaria 2011-2014.

Dopo alcuni giorni di attesa, in cui sono circolati testi provvisori spesso errati e voci circa un possibile taglio del 30% agli incentivi per le rinnovabili, arriva finalmente la smentita ufficiale: i tagli non ci saranno!

Inoltre, la ritenuta d'acconto applicata da banche e poste sui bonifici relativi alle spese che consentono di fruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55% scende dal 10% al 4%.

Il provvedimento è suddiviso nei seguenti tre titoli:

- Titolo I - Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate;
- Titolo II - Disposizioni per lo sviluppo;
- Titolo III - Disposizioni finali.

**Nuovo regime dei minimi. Dal 2012 addio al "forfettone" per molti professionisti**

Il regime fiscale agevolato per i contribuenti minimi, cosiddetto "forfettone" è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) e prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%.

Il D.L. 98 del 2011 (Manovra Finanziaria), all'art. 27, prevede un **nuovo regime dei mini che sostituisce il precedente**.

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sarà ridotta dal 20% al 5%.

Il beneficio del regime agevolato è riconosciuto a condizione che siano soddisfatte alcune requisiti; coloro che non soddisfano tali requisiti, fuoriescono dal regime dei minimi, passando a quello ordinario oppure ad un regime ad hoc (regime ex-minimi).

**Nuove opportunità per le agenzie immobiliari**

Secondo il nuovo codice del turismo, l'attività di mera locazione con finalità turistica viene a essere considerata un'attività ricettiva vera e propria, cioè una struttura professionale e imprenditoriale.

Il legislatore quindi, recependo le istanze dei rappresentanti della categoria, consente in modo "rivoluzionario" agli agenti immobiliari di operare nel settore turistico con maggiore professionalità, organizzazione e con possibilità di gestire al meglio le offerte del mercato.

In virtù delle nuove disposizioni, agli agenti immobiliari viene perciò data la possibilità di gestire tutta la locazione turistica, in modo professionale senza i vincoli che ci sono attualmente e, in particolare, la possibilità di dare servizi o fare sub-locazione.

**Opere di urbanizzazione primaria a scomputo**

La conversione in legge del decreto sviluppo sopprime la possibilità di esecuzione diretta a carico del titolare del permesso di costruire.

Il testo della L. 106/2011, di conversione del D.L. 70/2011, cosiddetto «Decreto sviluppo», reca, tra le varie novità, la soppressione del numero 2), della lett. a), del comma 2, dell'art. 5, che prevedeva la realizzazione diretta a carico del titolare del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, nell'ambito degli strumenti attuativi dei piani urbanistici e degli atti equivalenti.

Di conseguenza detta previsione disponeva, inoltre, che per i suddetti interventi non trovasse applicazione l'art. 122, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, il quale prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di lavori relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo sotto la soglia comunitaria.

Il citato numero 2), della lett. a), recante esclusivamente disposizioni volte a modificare il procedimento di rilascio del permesso di costruire di cui al D.P.R. 380/2001, così recitava: «*all'articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."*».

**Responsabilità del committente per infortuni nei cantieri**

Cass. 17.05.2011, n. 19311

La Cassazione ha affermato che il committente è responsabile del decesso dell'operaio per caduta dal ponteggio in seguito all'accertamento di gravi violazioni della normativa sulla sicurezza riguardanti il ponteggio sul quale l'operaio lavorava e che era stato installato da altra ditta incaricata dal committente.

In particolare, non appare infatti rilevante la circostanza che la ditta per cui lavorava l'operaio si fosse attivata per porre rimedio all'assenza delle sicurezze che avrebbero dovuto essere state già installate: questa appare una circostanza successiva all'utilizzo del ponteggio e non esclude la rilevanza della condizione di pericolo causata da chi si era assunto la responsabilità di mettere a disposizione della stessa ditta un ponteggio che fosse utilizzabile e a norma.

**Arrivano le regole sulla valutazione del rumore in edilizia**

Min Lav.  
Circ. 30.06.2011,  
n. 14878

L'art. 190 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che l'emissione sonora delle attrezzature e delle macchine di lavoro in campo edile può essere stimata in fase di progetto facendo riferimento a livelli di rumore standard, individuati da studi e misurazioni attendibili.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con apposita Lettera Circolare, ha approvato la nuova Banca dati CPT Torino, al fine di rispondere alle richieste dell'art. 190.

Nella Lettera Circolare viene riportato il documento "Aggiornamento della banca dati del C.P.T. Di Torino", che fornisce le metodologie, le procedure e i riferimenti alle norme di settore per la misurazione dei livelli sonori e di potenza.

La Circolare contiene già alcune schede di esempio della banca dati del CPT con informazioni relative a tipologia, modello e analisi in frequenza di alcune attrezzature.

**Documento di valutazione dei rischi nelle aziende con meno di dieci dipendenti**

Cass. Pen.  
15.06.2011, n. 23968

Un datore di lavoro è stato condannato a seguito di verifica ispettiva di un tecnico dell'A.S.L. di Lanciano, perché aveva ommesso di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi.

L'imputato, in sede di ricorso, affermava che, a norma del D.Lgs. n. 626/1994, art. 4, comma 11, il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.

**Quindi il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio e soggetto a ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci addetti.**

La Corte Penale ha rigettato il ricorso, affermando che seppur il D.Lgs. n. 626 non prevedesse l'obbligo di redazione del D.V.R., l'obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81/2008, artt. 17, 28; inoltre l'art. 29 prevede comunque modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti (vi è quindi anche continuità normativa).

**Sicurezza sui luoghi di lavoro: il rapporto INAIL sull'andamento infortunistico**

E' stato presentato dall'INAIL il Rapporto Annuale sull'andamento infortunistico nell'anno 2010.

Il rapporto evidenzia un calo degli infortuni sul lavoro in Italia.

In particolare, gli infortuni avvenuti e denunciati all'INAIL nel 2010 risultano essere 775.000, in calo dell'1,9% rispetto ai 790.000 del 2009.

Il numero degli infortuni mortali scende sotto la soglia dei mille: sono 980, registrando un calo del 6,9% e toccando un nuovo minimo storico dal dopoguerra.

I settori che hanno maggiormente beneficiato del calo infortunistico sono:

- L'agricoltura (che ha registrato un calo del 4,8% degli incidenti e del 10% dei casi mortali);
- L'industria (che ha registrato un calo del 4,7% degli incidenti e del 10% dei casi mortali).

Particolarmente rilevante è quello delle costruzioni, che fa registrare una diminuzione di circa 10.000 infortuni (-12,4%).

Una sensibile riduzione si registra anche nei settori portanti dell'industria pesante come la metalmeccanica, che fa registrare un calo medio del 3,5%.

**Infortuni sul lavoro:  
responsabilità nei cantieri temporanei e mobili**

Cass. 05.05.2011,  
n. 17468

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per la progettazione ha il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), e le conseguenti procedure; diversamente, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha il compito di verificare l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e di adeguarlo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.

Questo in sintesi quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.

Nella fattispecie è stato accertato che un unico soggetto avesse entrambe le funzioni, pertanto dell'infortunio verificatosi all'interno di un cantiere durante un'operazione di scarico da una gru di materiali edili, con avvenuto sganciamento del carico, che aveva finito con l'investire uno dei lavoratori impegnati nell'attività, risponde il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.

**Infortuni:  
responsabilità del direttore lavori**

Cass. 16.06.2011,  
n. 24119

La Cassazione ha stabilito che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti mentre **il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata, in modo inequivoco, una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.**

Nella fattispecie risultava che il direttore dei lavori aveva formalmente constatato la situazione di assoluta carenza di misure antinfortunistiche del cantiere edile e si era effettivamente ingerito nelle decisioni organizzative del lavoro, con conseguente assunzione di fatto della relativa posizione di garanzia.

Pertanto egli è responsabile del decesso dell'operaio che, nel tentativo di riparare la spina terminale di una prolunga, aveva toccato il conduttore positivo di colore marrone, evenienza che aveva determinato il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo del dipendente e l'immediato decesso per folgorazione.

**Infortuni sul lavoro:  
responsabilità nei cantieri temporanei e mobili**

Cass. 05.05.2011,  
n. 17468

Il coordinatore per la progettazione ha il compito di redigere il PSC, e le conseguenti procedure; diversamente, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha il compito di verificare l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e di adeguarlo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.

Nella fattispecie è stato accertato che un unico soggetto avesse entrambe le funzioni, pertanto dell'infortunio verificatosi all'interno di un cantiere durante un'operazione di scarico da una gru di materiali edili, con avvenuto sganciamento del carico, che aveva finito con l'investire uno dei lavoratori impegnati nell'attività, risponde il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.

**Edificabilità a seguito del trasferimento di cubatura**

Consiglio di Stato  
27.06.2011, n. 3823

Il Consiglio di Stato ricorda come l'asservimento di un fondo ad un altro crei una relazione pertinenziale nella quale viene posta "durevolmente" a servizio di un fondo la qualità edificatoria di un altro, realizzando un vincolo che rimane "cristallizzato nel tempo" e si mantiene nei successivi trasferimenti di proprietà, a qualsiasi titolo realizzati (nel caso in esame tramite vendita all'asta).

>>> *SEGUE.....*

.....&gt;&gt;&gt;&gt;

In definitiva, gli effetti derivanti dal vincolo, integrando una qualità oggettiva del terreno, hanno carattere definitivo ed irrevocabile e provocano la perdita definitiva delle potenzialità edificatorie dell'area asservita, con permanente minorazione della sua utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario.

La circostanza che l'area in esame sia qualificata come edificabile dal piano regolatore, come attestato dal certificato di destinazione urbanistica, non rileva in quanto la conformazione giuridica astratta impressa alla medesima area in sede di pianificazione generale lascia impregiudicata l'esigenza di procedere ad una valutazione concreta delle potenzialità edificatorie ancora esprimibili dall'area.

Pertanto il Consiglio di Stato ha giudicato corretto il procedimento messo in atto dall'Amministrazione comunale, che in sede di vaglio della domanda per il rilascio del titolo edificatorio, ferma la natura edificabile dell'area sancita dallo strumento urbanistico, ha correttamente rilevato che la volumetria relativa al lotto di proprietà dell'appellante era stata quasi completamente impegnata ai fini della realizzazione del fabbricato del lotto al quale l'area risulta asservita.

**Commissione  
Tributaria  
Provinciale -  
Servizi di  
prenotazione  
"on line" degli  
appuntamenti**

È operativo il nuovo "Servizio di prenotazione on line" degli appuntamenti presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Como.

Il servizio consente ai contribuenti, ai professionisti, agli uffici o enti impositori di prenotare un appuntamento con il personale delle Commissioni tributarie, evitando attese presso gli sportelli.

La prenotazione può essere effettuata, **24 ore su 24, via web** dal sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) alla voce "Giustizia Tributaria" e permette di scegliere l'appuntamento desiderato all'interno delle fasce orarie già previste per il ricevimento del pubblico. Gli appuntamenti possono riguardare varie tematiche: richiesta di informazioni, copie sentenze, ricezione atti....

**In particolare è consigliato per le richieste di copie** poiché permette di evitare il doppio passaggio (richiesta-ritiro) presso gli sportelli.

**Trattamento dati  
sensibili da  
parte del  
professionista**


Autorizz.  
24.06.2011, n. 4  
(G.U. 14.07.2011,  
n. 162)

Il Garante per la protezione dei dati personali ha rilasciato l'Autorizzazione n. 4/2011, per il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti.

Il documento sostituisce la precedente Autorizzazione in scadenza il 30.06.2011 armonizzandone le prescrizioni alla luce dell'esperienza maturata, ed ha efficacia a decorrere dal 01.07.2011 e fino al 31.12.2012, salve eventuali modifiche del Garante.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Paola Bernasconi)



**CHIUSO PER FERIE**



**dall'8 al 31 agosto**  
**BUONE**  
**VACANZE**